

Adempimenti della cancelleria nel procedimento penale innanzi al giudice di pace
(quarto aggiornamento)
A cura Dottor Caglioti Gaetano Walter

Fonti normative di maggiore rilievo sono:

- legge 24 novembre 1999 n 468;
- decreto legislativo 28 agosto 2000 n 274 (competenza penale del giudice di pace);
- codice di procedura penale;
- decreto ministeriale 6 aprile 2001 n 204 (regolamento di esecuzione del dlgs 274/2000);
- decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.);
- decreto ministeriale 30 settembre 1989 n 334 (regolamento di esecuzione c.p.p.);
- decreto ministeriale 27 marzo 2000 n 264 (regolamento per la tenuta dei registri presso gli uffici del giudice di pace);
- decreto ministeriale 14 marzo 2001 (registri per il procedimento penale innanzi al giudice di pace);
- decreto ministeriale 11 ottobre 1989 n 347 (regolamento concernente norme relative alla notifica dei servizi di cancelleria in materia di spese processuali penali) All. A
- circolare Ministeriale n 592 (1)-116-2-36(S) 2001 del 21 dicembre 2001 (indicazioni riguardanti gli adempimenti di cancelleria);
- circolare ministeriale prot. 8/2110(U) del 24 luglio 1998 (recupero spese e pene pecuniarie con indicazione codici)
- legge 488/99 art. 9 (contributo unificato) e successive modifiche ed integrazioni
- Testo Unico spese di Giustizia (DL 113/02, DPR 114 e 115/02) e relazione

Il procedimento penale innanzi al giudice di pace è regolato dal decreto legislativo 28 agosto 2000 n 274 (pubblicato sulla G.U. n 166/L del 6 ottobre 2000) e per quanto non previsto dal detto decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 271/1989.

N.B. ogni qualvolta, nel prosieguo, si indicherà un articolo di legge senza nessun'altra specificazione si farà riferimento al Dlgo 274/2000

L'indicazione T.U. è riferita al testo unico sulle spese di giustizia (DL 113/02,DPR 114-115/02)

REGISTRI PENALI

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 14 marzo 2001 è autorizzata la tenuta dei registri in forma cartacea.

Ai sensi dell'art. 4, punto 2, D.M. 264/2000 i registri tenuti su supporto cartaceo prima di essere posti in uso sono numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o della segreteria dell'ufficio o da persona da lui delegata.

Ai sensi dell'art. 1 D.M. 14 marzo 2001 i registri per il procedimento penale davanti al giudice sono:

Modello 7-bis registro delle impugnazioni davanti al tribunale in composizione monocratica (tenuto presso il tribunale)

Modello 16-bis registro generale del giudice di pace

Modello 20-bis registro generale del giudice di pace competente nella fase delle indagini preliminari (tenuto dall'Ufficio del Giudice di Pace c.d. Circondariale)

Modello 21-bis registro delle attività del pubblico ministero nei procedimenti davanti al Giudice di Pace (tenuto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale)

Modello 24 registro deposito dichiarazioni impugnazioni e atti relativi a procedimenti davanti ad altre autorità giudiziarie

Modello 27 registro ammissione gratuito patrocinio

Modello 28 registro comunicazioni atti

Modello 29 registro passaggio atti per notifiche

Modello 30 registro sentenze penali

Modello 31 registro deposito impugnazioni

Modello 32-bis registro del giudice di pace dell'esecuzione

Modello 33-bis registro delle udienze dibattimentali

Modello 34 registro delle udienze in camera di consiglio

Modello 36-bis registro dell'esecuzione dei provvedimenti irrevocabili (tenuto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale)

Modello 42 registro delle cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi

Molto importante per il servizio e le relative incombenze è un attento uso dei registri il cui richiamo nelle colonne non solo facilita di fatto il lavoro stesso ma evita errori e/o omissioni in un servizio delicato come è quello penale.

Tra i registri in uso richiamiamo brevemente:

- Il registro modello 20-bis è in uso esclusivamente negli uffici del giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale circondariale.

In tale registro vanno riportati i dati relativi ai provvedimenti emessi dal giudice di pace nell'ambito delle indagini preliminari, compresa archiviazione e riapertura delle indagini. In particolare le colonne nn 7,8 e 9 attengono alle misure cautelari, le nn 10,11 e 12 alle assunzioni di prove non rinviabili (ex art 18), le nn 16,17,18 e19 all'archiviazione, le nn 20 e 21 alla riapertura delle indagini. La circolare ministeriale del 21 dicembre 2001 pone particolare attenzione alle annotazioni di cui alla colonna 17, dove vanno indicati i motivi che hanno determinato la restituzione degli atti al PM, e alla colonna 18 in cui si chiede di specificare se l'archiviazione è richiesta ex art. 34 c.2° questo ai fini statistici e di controllo sulla portata applicativa del nuovo istituto della **particolare tenuità del fatto**, specificando espressamente che **l'eventuale caso di impugnazione del decreto di archiviazione** va iscritta nella colonna 24 relativa alle annotazioni.

- Il registro Modello 16-bis registro generale del giudice di pace, in esso vanno iscritti sia i procedimenti per i quali il PM ha formulato l'imputazione (colonna 9 nella quale vanno indicati la data del deposito dell'atto di citazione e del deposito del fascicolo) sia i procedimenti instaurati a seguito di ricorso immediato al giudice di pace (colonna 10 nella quale vanno indicati la data del ricorso immediato e la date delle richieste del pm ex art. 25), l'eventuale costituzione di parte civile o la richiesta di risarcimento danni che ad essa equivale nel ricorso immediato va annotata nella colonna 11 . Le colonne nn 13,14 e 15 attengono ai provvedimenti (ordinanze) assunti dal giudice e che fanno sì che non si giunga al giudizio stesso (inammissibilità o manifesta infondatezza, incompetenza per materia e/o territorio), nella colonna 16 si annota la data del decreto di convocazione delle parti, nella colonna 17 la data dell'udienza di comparizione o il proscioglimento ex art. 469 cpp (quando l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere

proseguita ovvero se il reato è estinto), nella colonna 18 si annoterà l'esito del tentativo di conciliazione, mentre nelle colonne 19,20 e 21 si annotano l'improcedibilità del ricorso per mancata comparizione del ricorrente, trasmissione atti al pm, deposito istanza fissazione nuova udienza, data della nuova convocazione delle parti o data del decreto di rigetto. Nella **colonna 24** oltre l'appello e/o il ricorso **va annotata**, ai sensi della circolare ministeriale 21.12.2001 al cui **ipotesi di punto 4 dell'art. 31dlgs 274/2000** ossia il ricorso avverso al decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza.

- registro modello 33-bis registro delle udienze dibattimentali che è analogo a quello esistente nei tribunali con alcune differenze collegate all'istituto del ricorso immediato, in tale registro alla colonna 4 vanno annotate le generalità del ricorrente e delle eventuali persone offese che decidano di intervenire in giudizio, come nella colonna 10 vanno inseriti i dati relativi alle deleghe per le funzioni di p.m. in udienza.

-registro modello 27 registro richieste ammissione al gratuito patrocinio, importante in tale registro annotare, all'atto dell'ammissione, alla colonna 7 il numero dell'articolo di campione civile

- registro modello 42 registro delle cose sequestrate affidate in custodia a terzi, importante anche in tale registro annotare alla colonna 19 il numero dell'articolo di campione civile, infatti le spese di custodia e per l'esecuzione del sequestro sono a carico del condannato e anticipate dallo Stato.

- registro modello 29 registro di passaggio degli atti per le notifiche, importanti i dati richiesti dalle colonne 5 e 6

- registro modello 28 registro delle comunicazioni di atti, nella colonna 4 importante l'indicazione se gli atti sono rimessi in originale o copia, colonna 6 relativa alle modalità di trasmissione

- registro modello 30 registro deposito delle sentenze, importante, per quanto si dirà quanto si tratterà l'argomento relativo alla definizione del giudizio, la colonna 10 nella quale indicare il numero dei giorni decorsi dalla lettura del dispositivo

- registro modello 24 registro deposito delle dichiarazioni e degli atti procedimenti presso altre autorità giudiziarie e **- registro modello 31** registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento In questi

registri assumono particolare rilievo la colonna 7 del reg. mod 24 e la colonna 9 del reg. mod 31, relativa al P.U. che riceve l'atto. Non pochi problemi sorgeranno negli uffici, non pochi per la verità, dove la carenza di personale della ex carriera direttiva, comporterà problemi di non facile soluzione circa la competenza del personale in servizio, spesso operatori B1, alla ricezione degli atti

Trovano applicazione l'art. 280, punto 4, T.U., le disposizioni generali sulla tenuta dei registri e delle rubriche alfabetiche di cui alla circolare n 533 del 18 ottobre 1989 nonché, esclusivamente presso gli uffici del giudice di pace c.d. circondariale, le disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche impartite con circolare n 554 del 9 aprile 1992 sulla tenuta di un registro di comodo da parte degli uffici del giudice di pace analogo al registro utilizzato per lo stesso scopo dagli uffici GIP dei tribunali, infatti ai sensi della richiamata circolare "... in assenza di apposito registro presso l'Ufficio del GIP (per analogia quindi anche negli uffici del giudice di pace) ove annotare gli atti in questione, la mancata previsione normativa può essere superata con l'adozione di un registro di comodo.... in tale registro dovranno essere annotate tutte le indicazioni sulla provenienza, l'iter e l'evasione di ciascuna richiesta..."

IL GIUDICE DI PACE CIRCONDARIALE (CENNI)

Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è, ex art. 5 c. 2°, il Giudice di Pace del luogo dove ha sede il tribunale (c.d. Giudice di pace circondariale), questa figura ripropone il ruolo già assunto nel procedimento ordinario dal giudice delle indagini preliminari istituito presso l'oramai soppressa Pretura, ad esso viene quindi attribuito un ruolo di controllo e di garanzia nel corso delle indagini, ruolo che si manifesta:

- a) nella decisione in ordine alla richiesta da parte del PMdi archiviazione (che può accogliere come respingere)
- b) proroga delle indagini (art. 16, comma 2);
- c) richiesta riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione (art. 414 c.p.p.)
- d) sequestro preventivo e conservativo (art.19)
- e) autorizzazione intercettazioni telefoniche.

E' competente a decidere sull'opposizione alla richiesta di archiviazione:

la persona offesa dal reato che abbia espressamente, all'atto della querela, richiesto di essere informata circa l'eventuale archiviazione, nel termine di 10 giorni dalla notifica di copia di richiesta di archiviazione può prendere visione degli atti e presentare, indicando a pena di inammissibilità gli elementi di prova che giustifichino il rigetto della richiesta del PM, motivata richiesta al giudice di pace circondariale per la prosecuzione delle indagini preliminari.

Le decisioni del Giudice di pace circondariale, assunte sulla base degli atti senza quindi sentire gli interessati, a seguito all'opposizione alla richiesta di archiviazione vanno, **a cura della cancelleria**, comunicate alle parti.

GIUDIZIO PENALE INNANZI AL GIUDICE DI PACE

All'udienza innanzi al Giudice di Pace si giunge a seguito di :

CITAZIONE A GIUDIZIO DISPOSTA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA ex art. 20

In tale ipotesi il P.M. chiede, ai sensi dell'art. 49, al giudice di pace Coordinatore (art. 14 D.M. 204/2001) di indicare ora e data per la citazione.

Per la richiesta e la risposta si consiglia l'uso del fax anche in virtù del fatto che la legge prevede che richiesta e risposta sono comunicati anche con mezzi telematici.

Nell'indicare la data di udienza ricordare che, ai sensi dell'art. 20, punto 3, la citazione deve essere notificata, a cura della polizia, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza.

All'atto della richiesta ex art. 49 **il procedimento va iscritto nel REGISTRO GENERALE DEL GIUDICE DI PACE mod. 16-bis**, tale adempimento se bene non previsto esplicitamente, è di indubbia praticità ed utilità specie nel caso di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, di assunzione di prova non rinviabile e di costituzione di parte civile ex art. 78 cpp mediante deposito in cancelleria.

Risponde inoltre, a parere dello scrivente, all'esigenza non solo di chiarezza nell'iscrizione ma anche a garantire la turnazione dei magistrati nell'assegnazione degli affari penali ed evitare inconvenienti derivanti da eventuali ricorsi immediati presentati nel lasso di tempo tra la richiesta e il deposito da parte del pubblico ministero, ex art 29, l'uso di eventuali registri di comodo in materia non risolverebbe il problema, l'eventuale iscrizione differita al momento del deposito ex art. 29, che deve avvenire almeno sette giorni prima dell'udienza quindi con un notevole lasso di tempo tra richiesta di data e deposito del fascicolo del PM, comporterebbe il verificarsi di assegnazioni , all'atto dall'iscrizione al registro generale, difformi con i criteri stabiliti al momento della predisposizione delle tabelle biennali di distribuzione degli affari .

RICORSO IMMEDIATO AL GIUDICE

ex art. 21

Per i reati perseguibili a querela di parte è ammessa, entro tre mesi dal fatto, ricorso immediato al Giudice di pace, ricorso che deve contenere:

- 1) l'indicazione del Giudice;
- 2) le generalità del ricorrente;
- 3) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina;
- 4) l'indicazione delle altre persone eventualmente offese dal medesimo reato;
- 5) le generalità complete della persona citata in giudizio;
- 6) la descrizione del fatto che si addebita con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- 7) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;
- 8) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta nonché delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici;
- 9) la richiesta di fissazione udienza;

Il ricorso va sottoscritto dalla persona offesa e dal suo difensore.

Nei casi di minori, interdetti e/o inabilitati il ricorso è presentato e sottoscritto rispettivamente dal genitore, tutore dal curatore.

Assieme al ricorso deve essere depositata la prova che lo stesso è stato comunicato al p.m.

Se è stata in precedenza **presentata querela** per lo stesso fatto deve essere indicato nel ricorso, allegando copia della querela stessa, e **la cancelleria**, su ordine del giudice ex art. 22, **ne curerà l'acquisizione dell'originale.**

All'atto della presentazione del ricorso il procedimento va iscritto nel registro generale del giudice di pace mod. 16-bis;

Nel ricorso deve avvenire, a pena di decadenza ex art 23, la costituzione di parte civile, la richiesta di risarcimento danni equivale alla costituzione di parte civile (costituzione di parte civile da inserire nella relativa colonna del registro generale mod 16-bis).

L'eventuale revoca della costituzione di parte civile avviene, ex art. 82 cpp, con dichiarazione resa in udienza personalmente dalla parte o da suo procuratore speciale

ovvero con atto scritto depositato in cancelleria e notificato, a cura della parte stessa, alle altre parti processuali.

Il problema di eventuali pagamenti di diritti e/o bolli è stato risolto con l'entrata in vigore del c.d. contributo unificato e del T U sulle spese di giustizia.

Ai sensi dell'art 12 TU l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, quindi neanche del bollo, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile, se invece è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'art. 13 TU.

Quindi per l'eventuale recupero bisognerà aspettare la definizione del processo.

Ai sensi dell'art. 25 entro 10 giorni dalla comunicazione del ricorso il P.M. presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace (da riportare nella relativa colonna del registro generale mod 16-bis).

NEL CASO DI RICORSO IMMEDIATO AL GIUDICE DI PACE PUÒ SUCCEDERE, EX ART. 26, CHE IL RICORSO:

- a) sia inammissibile o manifestamente infondato, il Giudice dispone **che la cancelleria lo trasmetta al P.M.** per l'ulteriore corso del giudizio;
- b) riguarda un reato di non competenza del giudice di pace, se **ne dispone con ordinanza la trasmissione al P.M.;**
- c) il GdP non è competente per territorio, lo dispone con ordinanza (**che la cancelleria notifica al ricorrente**) e restituisce il ricorso al ricorrente (**la norma non lo prevede ma è il caso che copia dell'ordinanza sia comunicata anche al PM a cui il ricorso è stato comunicato per le relative chiusure nei registri della procura**), all'atto della restituzione sarà cura della cancelleria predisporre un verbale di restituzione da fare firmare dal ricorrente o da suo delegato.

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui ai punti a, b, c si provvederà immediatamente alle annotazioni sul registro generale mod 16-bis

E' importante ricordare che le trasmissioni di comunicazioni e la trasmissione di atti per la notifica vanno obbligatoriamente scaricate nei registri mod. 28 (comunicazioni) e mod. 29 (notifiche)

FASCICOLO PROCESSUALE

Nel procedimento a seguito di ricorso immediato, e a seguito della trasmissione da parte del PM di cui all'art. 29, **la cancelleria deve** ai sensi dell'art. 4 D.M. 04/2001, **formare il fascicolo** che deve contenere:

- 1) originale del ricorso con allegata la prova dell'avvenuta comunicazione al P.M.;
- 2) atto di costituzione di parte civile;
- 3) le richieste presentate dal P.M.;
- 4) il decreto di convocazione delle parti con relative notifiche al PM, alla persona citata in giudizio e al suo difensore nonché alle persone offese non ricorrenti (N.B= queste notifiche come si vedrà appresso sono a carico del ricorrente);
- 5) la querela di cui è stata disposta l'acquisizione;
- 6) le liste relative ai testimoni, periti o consulenti tecnici ed eventuali persone imputate in procedimenti connessi.

Nella formazione del fascicolo trova applicazione l'art. 3 D. m. 233/1989 ai sensi del quale:

- 1) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria che provvede alla numerazione delle singole pagine;
- 2) la copertina del fascicolo deve contenere la generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero dell'iscrizione della notizia nel registro notizie di reato(della procura) e del registro generale

inoltre, nel prosieguo del giudizio, il fascicolo deve contenere:

- 1) l'indice degli atti e delle produzioni;
- 2) l'elenco delle cose sequestrate;
- 3) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa;
- 4) la copia della sentenza e/o il provvedimento che definisce diversamente il giudizio.

Ai sensi dell'art. 280 TU nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.

L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e delle spese prenotate a debito.

Ai sensi della circolare Min. Giust. Nota n 8/63/(U)40 del 24 gennaio 2000 la distinta delle spese preventivamente sostenute dall'Erario (art. 200 disp. att. cpp e 3 regolamento sopra richiamato) deve essere inserita nel fascicolo processuale anche se negativa.

Oltre che il fascicolo del procedimento penale sopra indicato, sarà cura delle cancellerie predisporre un fascicolo, nel quale inserire in ordine cronologico le notifiche e le comunicazioni, da allegare al fascicolo processuale.

Nella fase dell'esecuzione si avrà inoltre cura di predisporre un autonomo fascicolo dell'esecuzione stessa.

Appare utile per una corretta conservazione degli atti predisporre autonomi fascicoli relativamente al gratuito patrocinio, campione penale, impugnazioni, cose sequestrate in custodia presso terzi, ruolo per recupero spese e pena pecuniaria..

DECRETO DI CONVOCAZIONE

ex art. 27

Se non si deve provvedere ai sensi dell'art. 26 il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di 90 giorni:

il decreto contiene:

- 1) indicazione del giudice, luogo, data e ora della comparizione;
- 2) generalità dell'imputato con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
- 3) l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto;
- 4) la trascrizione dell'imputazione;
- 5) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo ha assistito

Il decreto è notificato a cura del ricorrente alla persona citata in giudizio e al suo difensore, al PM, alle altre persone offese dal reato, almeno venti giorni prima dell'udienza.

Ai sensi dell'art. 13 D.M. 204/2001 **la cancelleria rilascia su richiesta** del ricorrente copia del decreto di convocazione nel numero necessario per le notifiche **(si pagano i diritti di copia ex art. 116 cpp, gli importi sono quelli previsti dagli allegati 6,7 e 8 degli artt. 267, 268 e 269 TU, importi ridotti, ex art. 271, alla metà per i processi innanzi al giudice di pace).**

Ai sensi dell'art. 11 DM 204/2001 quando viene **emesso il decreto di convocazione delle parti ex art. 27 si provvede alle informazioni sull'azione penale di cui all'art. 129 Dlgs 271/89** ai sensi del quale:

- a) quando si esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello stato o di altro ente pubblico si informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione;
- b) quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica si dà comunicazione, oltre che all'ente di

appartenenza , anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato;

- c) quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene;
- d) quando si esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno erariale si informa il procuratore generale presso la corte dei conti.

DIFENSORE D'UFFICIO

Ai sensi dell'articolo 97 cpp l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Non è compito del presente lavoro dilungarsi in tematiche relative ai principi costituzionali posti a garanzia del diritto alla difesa (TECNICA) nel processo penale basti qui ricordare che anche nel procedimento innanzi al giudice di pace non è (a differenza dei casi espressamente previsti nel procedimento civile) ammessa la c.d. difesa personale.

L'imputato nel processo penale innanzi al giudice di pace deve pertanto essere assistito da un avvocato che, come abbiamo già avuto modo di vedere, nei primi atti del procedimento sia che si tratti di citazione disposta dalla polizia giudiziaria (articolo 20) che di decreto di citazione emesso a seguito di ricorso immediato al giudice (articolo 21) viene nominato d'ufficio, **a pena di nullità della citazione in giudizio**, nella citazione stessa, con il contestuale avvertimento(art. 28 disp. att. cpp) che può essere nominato, in qualunque momento un difensore di fiducia.

Il nominativo è richiesto al consiglio dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello.

Il difensore di ufficio ha l'obbligo, all'atto della nomina, di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo, ha, inoltre diritto (art. 32 disp.att. cpp) alla retribuzione per la sua attività.

La retribuzione è corrisposta (art. 32 e 32 bis disp.att. cpp e ora art. 116 TU) nella misura e secondo le modalità previste per il gratuito patrocinio quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero delle spese professionali.

Il difensore d'Ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

GRATUITO PATROCINIO

Il gratuito patrocinio è l'istituto giuridico che consente anche alle persone non abbienti di adire gratuitamente la giustizia o di difendersi giudizialmente dalle altrui pretese nei procedimenti civili e nei procedimenti penali.

La materia disciplinata in maniera organica trova la sua regolamentazione non solo dalla legge 217 del 30 luglio 1990, per come modificata dalla legge n 134 del 29 marzo 2001, e oggi, nella Parte III, del testo unico spese di giustizia, in particolare per il penale, dal Titolo II, articoli 90 e ss.

Può essere ammesso al gratuito patrocinio, imputato o persona offesa dal reato, chi è titolare di un reddito imponibile (art 76 TU) risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a €9.296,22, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari il limite di reddito (ex art. 92 TU) è elevato di €1032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è (art. 79 TU) redatta in carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione del processo a cui si riferisce, le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai codici fiscali, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito e l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

Ai sensi dell'art.93 TU l'istanza presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

Se procede la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente all'udienza.

In caso di impossibilità a presentare la documentazione di cui all'art. 79 TU essa è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

Nei dieci giorni successivi alla presentazione verificata l'ammissibilità dell'istanza si ha l'ammissione al gratuito patrocinio.

Se l'ammissione è respinta, il decreto depositato in cancelleria è a cura della stessa comunicato all'imputato e al suo difensore, con facoltà degli stessi di estrarne copia (pagando i diritti di copia).

Avverso il decreto di rigetto è ammesso, entro venti giorni dalla notizia, ricorso al tribunale che procede in composizione monocratica.

Ai sensi dell'articolo 98 TU, in caso di ammissione al gratuito patrocinio copia di tutta la documentazione è trasmessa, a cura della cancelleria, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio giudiziario.

Chi è ammesso al gratuito patrocinio può (art.101 e 102 TU) nominare un investigatore e un consulente tecnico di parte purché residenti nel distretto di corte d'appello nel quale pende il giudizio.

Gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio sono indicati nell'art. 107 TU che distingue le spese gratuite da quelle anticipate dall'erario.

Sono gratuite le copie degli atti processuali quando necessarie per l'esercizio della difesa.

Sono anticipate dall'erario:

- a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nel quale si svolge;
- b) le indennità e le spese di viaggio dei testimoni;
- c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
- d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori autorizzati;
- e) l'indennità di custodia;
- f) l'onorario e le spese degli avvocati;
- g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'articolo 108 TU in caso di ammissione relativamente all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:

- a) il contributo unificato;
- b) le spese forfettizzate per le notifiche a richiesta d'ufficio;
- c) l'imposta di registro;
- d) l'imposta ipotecaria e catastale.

Nel caso di sentenza, per reato punibile a querela della persona offesa, di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato

In caso di revoca del gratuito patrocinio le spese sono recuperate nei confronti dell'imputato.

UDIENZA PENALE

Ai sensi dell'art. 29 **almeno sette giorni** prima della data fissata per l'udienza di comparizione **il PM o il ricorrente depositano nella cancelleria** del Giudice di Pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.

Ricevuto quanto sopra, ed almeno ventiquattro ore prima dell'udienza, la cancelleria provvederà alla formazione del ruolo **iscrivendo il procedimento nel registro delle udienze dibattimentali mod. 33-bis**

Ai sensi dell'art.15 del DM 204/2001 (che ribadisce quanto disposto dall'art. 20 DM 334/89) il ruolo è affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza.

Ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati nella citazione a giudizio o nel decreto di convocazione delle parti, salvo che il giudice, per motivi di urgenza o per altro giustificato motivo, non disponga altrimenti.

Le udienze (artt 470,471,472,473 cpp) sono pubbliche (possono assistervi i maggiori anni diciotto) salvo i casi in cui si procede a porte chiuse

Compiute le attività preliminari il Giudice di Pace dichiara aperto il dibattimento e, *ex art. 492 cpp, l'ausiliario che lo assiste dà lettura dell'imputazione*

Nel giudizio quello che può interessare praticamente, oltre i casi di ordine alla cancelleria di notifica o citazione testi d'Ufficio o nomina Consulenti tecnici, è la formazione, ai sensi dell'art. 431 cpp, in contraddittorio tra le parti, del fascicolo del dibattimento.

La mancata comparizione del ricorrente o del suo procuratore, ex art 30, non dovuta a caso fortuito o a forza maggiore determina l'improcedibilità del ricorso dichiarata con ordinanza con la quale il ricorrente viene condannato alla rifusione delle spese processuali, nonché all'eventuale risarcimento danni della persona citata a sua richiesta , **l'ordinanza è, ex art. 17 D.M 204/2001 notificata a cura della cancelleria, al ricorrente.**

Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette gli atti al PM salvo che l'imputato non chieda che si prosegua.

In caso di ordinanza di improcedibilità il ricorrente può presentare istanza di nuova udienza, **se è accolta l'ordinanza è ex art. 17 D.M 204/2001 notificata a cura della cancelleria** al ricorrente il quale deve poi notificare il provvedimento alla persona citata.

Sempre ai sensi dell'art. 17 D.M 204/2001 è **notificata a cura della cancelleria il decreto motivato con il quale il giudice di pace respinge la richiesta di nuova udienza.**

La necessità della presenza di parte ricorrente oltre che dell'imputato assume grande rilevanza in considerazione delle finalità conciliative che sono alla base del giudizio penale innanzi al Giudice di Pace avuto riguardo ai reati perseguibili ad impulso di parte.

Addivenuti alla conciliazione, il giudice può sospendere il processo fino a due mesi per favorire la conciliazione tra le parti, di cui si da atto nel verbale, si forma, a parte, il verbale di conciliazione, che deve contenere la remissione di eventuale querela e l'indicazione della parte a cui fanno carico le spese di giudizio, in assenza di espressa indicazione le stesse sono poste a carico di parte querelato ex art. 340 punto 4,cpp

Le spese di giudizio si recuperano con le stesse modalità che si vedranno in seguito.

NULLITA' E IRREGOLARITA' DELLA CITAZIONE

Ai sensi dell'articolo 20 la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente:

- a) l'imputazione formulata dal PM e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione;
- b) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
- c) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza, sarà assistito da un difensore di ufficio

Sono inoltre cause generali di nullità della citazione il mancato rispetto dei termini a citare (almeno trenta giorni prima dell'udienza, anche nel penale vige la sospensione feriale de termini 1 agosto/15 settembre) e la mancata nomina del difensore d'Ufficio.

Nella citazione ex art. 21, ricorso immediato al giudice, oltre che a quanto previsto per i sopra richiamati punti a,b e c la convocazione è nulla se manca o è insufficiente la trascrizione dell'imputazione e oltre alle sopra richiamate cause generali (in cui i termini di notifica sono di almeno venti giorni dall'udienza) se manca la sottoscrizione del Giudice (inesistenza dell'atto)

Sono mere cause di irregolarità la mancanza di data, di sottoscrizione da parte dell'ausiliario, l'avviso che il fascicolo è depositato presso la segreteria del pubblico ministero.

Nei casi di nullità della citazione la stessa è dichiarata dal giudice in udienza con, nei casi di introduzione del ricorso ex art. 20, ordine di restituzione degli atti al PM, **(NB= sino alla completa informatizzazione degli Uffici non circondariali è il caso nel restituire gli atti di trasmettere alla procura anche copia del verbale d'udienza)** nei giudizi introdotti ex art. 21 se ne dispone la rinotifica a carico di parte istante.

Con la dichiarazione di nullità della citazione, da riportare, in mancanza di espressa previsione, nella colonna 38, annotazioni, del ruolo generale la causa ai fini statistici va considerata come definita (cod. P5 mod 310 GdP statistica penale trimestrale).

ASSUNZIONE PROVE NON RINVIABILI

art. 18

Nel processo davanti al giudice di pace non trova applicazione la normativa relativa all'incidente probatorio destinata a consentire, nel rispetto del contraddittorio, l'assunzione di prove destinate ad avere piena efficacia nelle successive fasi del giudizio.

Trova invece applicazione analogo istituto previsto dall'art. 18 in base al quale fino all'udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili osservando le forme previste per il dibattimento.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 467 c.p.p., commi 2 e 3, ai sensi del quale “ *del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento* “

Gli avvisi di cui al richiamato articolo sono a carico della cancelleria

Competente all'assunzione delle prove non rinviabili è il Giudice di Pace competente per il dibattimento, in tale ipotesi non vi sono motivi di incompatibilità nel successivo prosieguo della causa trattandosi di atto dibattimentale.

Se la richiesta di assunzione prove non rinviabili avviene da parte del PM la stessa può essere riportata nel ruolo generale alla colonna 12, se la richiesta è di parte in assenza di specifica colonna se ne consiglia l'annotazione nella colonna 38.

VERBALE D'UDIENZA

Nel giudizio, ai sensi dell'art. 32 punto 3, il verbale d'udienza è di regola redatto in forma riassuntiva, trovando applicazione in materia di verbale di udienza gli articoli. 134,135,136,137, 470,471,472,473, 480,481,482,483 del codice di procedura penale ai sensi dei quali ricordiamo che:

il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice (art 135 cpp).

nel verbale sono indicati (artt. 136,137, 480, 481 e 482 cpp):

il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza, i nomi e i cognomi dei giudici, del pubblico ministero, dell'imputato o altre indicazioni personali che valgano ad identificarlo, nonché le generalità delle parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che dovevano intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza, le dichiarazioni ricevute, indicando se questa è stata resa spontaneamente o previa domanda, se il dichiarante sia stato autorizzato a consultare note scritte, riproducendo integralmente i provvedimenti orali del magistrato ed allegando al verbale i provvedimenti letti dal giudice in udienza, e le memorie scritte delle parti il verbale è sottoscritto dall'ausiliario e dal giudice.

PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

Ai sensi dell'art. 127 cpp quando si deve procedere in camera di Consiglio dell'udienza fissata se ne dà avviso, a cura della cancelleria, almeno dieci giorni prima della data fissata, alle parti, alle persone interessate e ai difensori, se l'imputato è privo di difensore se ne dà avviso al difensore d'ufficio.

Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

Il Pubblico Ministero, le parti interessate, i difensori e l'imputato sono sentiti se compaiono.

L'imputato detenuto è sentito dal giudice di sorveglianza.

L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico

Il verbale d'udienza è redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 104.

Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo alle parti interessate, al pubblico ministero, ai difensori e all'imputato.

Il modello in uso è il n. 24 registro udienza in Camera di Consiglio.

Tra i procedimenti da trattarsi in camera di consiglio innanzi al giudice di pace ricordiamo quelli relativi quale giudice dell'esecuzione, alla correzione errore di sentenza, conversione della pena,

TESTIMONI PENALI

La testimonianza è regolata dal libro III , titolo II, Capo I artt. Dal 194 al 207 del codice di procedura penale.

Ai sensi dell'art.120 cpp non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento i minori di anni 14 e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti

Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 20 nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria se viene chiesto l'esame di testimoni nell'atto devono essere indicate a pena di inammissibilità le circostanze su cui deve vertere l'esame

L'indicazione deve essere fatta, ex art. 21, punto h, anche nel caso di ricorso immediato al giudice.

La testimonianza nel processo penale è obbligatoria, la mancata presentazione all'udienza fissata per l'escussione, se non giustificata da un legittimo impedimento, comporta, ex art. 133 cpp, **l'accompagnamento coattivo, e la condanna al pagamento di una somma da €51 ad €516** a favore della cassa delle ammende oltre alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, trovano applicazione gli articoli 46 e 47 delle disp. att. al cpp.

Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è trasmesso, **a cura della cancelleria, all'organo che deve provvedere all'esecuzione.**

Per la riscossione della pena pecuniaria (**codice tributo 741T pena pecuniaria**) si rinvia alle modalità di recupero delle spese e condanna in generale, la condanna è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni adottate dall'interessato.

La liquidazione delle indennità spettanti ai testi nel processo civile, penale amministrativo e contabile è oggi regolamentato dal Testo Unico spese di giustizia Titolo VI, articoli dal 45 al 48.

Ai sensi di tali articoli ai testi penali escussi a richiesta dell'Ufficio spettano le seguenti indennità, da caricare a campione penale, annotando gli importi man mano che si

liquidano sul foglio delle notizie ex art. 280 TU, e da liquidare con ordine di pagamento emesso su mod. 12 distinguendo, ai fini della liquidazione tra testimoni residenti (art 45 TU) e non residenti (art.46 TU):

- a) se residenti nel luogo in cui saranno escussi o ad una distanza non maggiore di Km 2,5 : indennità giornaliera di €0,36;
- b) ai testimoni non residenti spettano: **indennità giornaliera di €0,72** per ogni giornata impiegata per il viaggio **oltre al rimborso delle spese di viaggio** , per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzata dall'autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea. **Spetta inoltre l'indennità di €1,29** per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame ma solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero oltre a quello di partenza e di ritorno

Ai testimoni di anni 14 non spetta nessuna indennità l'eventuali rimborsi spettano ai loro accompagnatori se non testimoni.

Ai dipendenti pubblici chiamati come testimoni per fatti attinenti al servizio, spettano le indennità di cui ai punti a e b salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

La Legge 182/56 ai sensi della quale “ il dirigente la cancelleria o segreteria giudiziaria le indennità spettanti ai testimoni penali chiamati a deporre davanti all'autorità giudiziaria presso la quale è addetto” **appare oggi superata dall'articolo 165 TU** ai sensi del quale **“ la liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'Ufficio se non espressamente attribuita al magistrato”** pertanto la liquidazione delle indennità ai testi andrebbe effettuata dal funzionario addetto al servizio.

Diversa è invece la liquidazione in caso di testi a richiesta di parte, trova infatti applicazione in questo caso l'articolo 199 TU ai sensi del quale : “ le spese di viaggio e indennità spettanti ai testimoni e ai consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'Ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione”

RILASCIO COPIE E CERTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE

Durante il procedimento previa autorizzazione del magistrato chiunque abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti (art. 116 cpp), l'autorizzazione non è necessaria nel caso in cui è riconosciuto espressamente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati (art. 43 disp.att.cpp), in ogni stato e grado del procedimento le parti possono presentare memorie o richieste scritte mediante deposito in cancelleria (art 121cpp).

Ai sensi della normativa vigente le copie vengono rilasciate previa riscossione dei diritti di cancelleria previsti dagli allegati 6, 7 e 8 degli artt. 267, 268 e 269 T.U. (importi ridotti, ex art. 271, alla metà per i processi innanzi al giudice di pace) distinguendo, anche ai fini del pagamento dei diritti, se il rilascio avviene con o senza certificato di conformità.

DIRITTI DI COPIA allegato 7 art. 268 TU		
(Ridotti alla metà nei giudizi innanzi al Giudice di Pace ex art. 271 TU)		
Numero pagine	diritti copia conforme	diritti copia senza conformità
1-4	3,10	0,39
5-10	3,62	0,77
11-20	4,14	1,55
21-50	5,17	3,10
51-100	7,75	6,20
oltre le 100	7,75+3,10 per succ. 100 pag. o frazione	6,20+2,58per succ. 100 pag. o frazione

i diritti si triplicano in caso di urgenza

AI SENSI dell' art. 270 TU SI HA COPIA RILASCIATA CON URGENZA , SE IL RILASCIO AVVIENE ENTRO DUE GIORNI DALLA RICHIESTA

Ai sensi del DPR 642/72 art. 3 Tabella allegato B sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, quindi le copie rilasciate ai fini penali e richieste dall'imputato, dal suo procuratore o dalla parte offesa dal reato pagano i soli diritti.

Il problema relativo al pagamento del bollo in presenza di costituzione di parte civile è come già detto risolto dalla normativa relativa al c.d. contributo

unificato ricordiamo infatti che **Ai sensi dell'art 12 TU l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, quindi neanche del bollo, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile, se invece è chiesta, anche in via provvisoria , la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'art. 13 TU.**

Per l'eventuale recupero bisognerà aspettare la definizione del processo.

La parte civile in caso di richiesta copie provvederà al solo pagamento dei diritti.

Il problema relativo al rilascio, in bollo o meno, di copia del decreto di fissazione udienza nel caso di ricorso immediato trova invece facile soluzione tenendo conto della principale finalità a cui tale copia è destinata, finalità certamente di natura prettamente penale essendo destinata ad instaurare un procedimento penale, in questo caso le copie vanno rilasciate in esenzione dal bollo, esigendo i soli diritti.

Ai sensi dell' art. 272 TU il diritto dovuto per le copie previste dall'art. 164 disposizioni di att. cpp non depositate dalla parte è triplicato.

È questo il caso in cui la parte impugnante non produce le copie di atti che vengono fatte dalla cancelleria con spese a carico della parte stessa , se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Nella prassi (tra l'altro richiamata dalla stessa relazione ministeriale al TU in sede di commento a tale articolo) le copie vengono fatte dalla cancelleria senza nulla chiedere al difensore.

Per il rilascio dei **CERTIFICATI** da parte della cancelleria nei procedimenti penali, trova applicazione la normativa prevista dalla Parte IX capo III del Testo Unico artt. 273 ai sensi del quale:

“ sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 il diritto di certificato è così regolato:

a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è dovuto un diritto pari **€3,10**;

b) per il certificato, per quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto pari **€3,10**;

AI SENSI DELL'art. 285 T.U. IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI COPIA, DEL DIRITTO DI CERTIFICATO E' EFFETTUATO MEDEIANTE APPLICAZIONE DI MARCHE DA BOLLO.

Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.

Il Funzionario addetto all'Ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'Ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

DEPOSITI GIUDIZIARI (Cenni)

Con l'entrata in vigore del T.U. e le novità in tema di pagamento dei testi e/o consulenti a richiesta di parte l'utilizzo di tale istituto, già disatteso dalla prassi, è destinato, almeno in campo processuale penale, a scomparire e lo si richiama ai puri fini conoscitivi.

La parte a provvede al versamento delle somme mediante apertura di libretto postale infruttifero intestato al depositante presso un ufficio postale a titolo di deposito giudiziario.

Il cancelliere ricevuto in consegna il libretto, attesta l'avvenuto versamento sul provvedimento che ha autorizzato la citazione.

I registri da usare in materia nei nostri uffici per gli ulteriori adempimenti, simili alla stessa materia nel procedimento civile, sono: **il REGISTRO MOD. I, il REGISTRO MOD. IV e il MEMORIALE** da acquistarsi con le spese d'ufficio

Il libretto postale infruttifero deve essere preso in carico nel reg. mod. I con consegna all'intestatario della ricevuta, sul libretto postale va riportato il numero del fascicolo processuale e quello del reg. mod. IV , va vistato dal giudice e allegato al fascicolo processuale al quale il deposito si riferisce. I prelievi di somma si fanno mediante mandati da staccarsi dal reg. mod. IV che è composto da quattro parti: la prima è la matrice che rimane nel registro, la seconda è la partecipazione destinata all'intestatario del libretto, la terza è l'avviso di mandato per l'ufficio postale, la quarta è il vero e proprio mandato. Le parti seconda e terza vanno trasmesse tramite il memoriale all'ufficio postale, la quarta(mandato) va rilasciata al beneficiario previa quietanza e **pagamento del diritto di compilazione (Euro 2,58)**. I mandati hanno durata di mesi due.

OBLAZIONE

Prima dell'apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione.

Non esiste un registro delle obblazioni, andrà segnata nella colonna 26 (come sentenza che definisce il procedimento per oblazione) del registro generale 13-bis e nella colonna 13 del mod.33-bis registro delle udienze dibattimentali.

Detta domanda è considerato atto del procedimento quindi rientra nella previsione esentiva dal bollo di cui all'art. 3, tabella all.6,DPR 642/72, (nota min. 4/2336/34 del 27.3.1987).

Se la richiesta è accolta il giudice detta a verbale l'ordinanza con cui ammette l'imputato all'oblazione e ne determina l'entità secondo i criteri di cui agli artt. 162 e 162-bis **il processo viene sospeso (sospensione da riportare nella colonna 22 del registro generale mod. 16-bis)** per permettere il pagamento comprensivo delle spese di giustizia, effettuato il quale si pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per il pagamento dell'oblazione ex art. 531 e 162,162-bis cpp **(da riportare nella colonna 26 del registro generale)**

Il pagamento dell'oblazione si effettua mediante versamento su MOD F23 da compilarsi a cura della cancelleria ¹ e contenente :

- **dati anagrafici del debitore ivi compreso il codice fiscale se conosciuto,**
- **codice ente 9C3** ²
- **codice territoriale D587** ³ (praticamente la penultima lettera e gli ultimi tre numeri rinvenibili sul codice fiscale di un qualsiasi nato nel comune sede dell'Ufficio, il codice indicato è quello dell'Ufficio del Giudice di Pace di Filadelfia)
- **causale PA anno e numero del procedimento**
- **codice tributo(oblazione) 741T**
- **codice tributo (spese di Giustizia) 773T**

¹ (circolare Min. Giust. 8/988(U)60/2 del 27.4.1999)

² (circolare 1998/89461 e n 1998/75967 del 16.7.1998 del ministero delle finanze)

³ (circolare 1998/75967 del 16.7.1998 del Ministero delle Finanze)

L'importo(spese di giustizia) è, ai sensi del DM 347/1989 allegato A punto 8, EURO 38,22 al quale aggiungere la somma per oblazione disposta dal giudice.

DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO CON SENTENZA

Definito il procedimento la relativa sentenza, oltre che sul registro generale e sul registro delle udienze dibattimentali ,va annotata nel registro sentenze mod. 30.

Il giudice può definire il procedimento :

- a) con lettura del dispositivo in udienza, la motivazione è depositata nel termine di 15 giorni dalla lettura del dispositivo in udienza;
- b) leggendo il dispositivo in udienza e , ex art.32 punto 4, dettando a verbale la motivazione direttamente in udienza, in questo caso ai sensi dell'art.545 cpp, punto 3, la sentenza si intende notificata a tutte le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.

In materia trovano applicazione l'art. 544 cpp , 548 cpp e l'art. 585 cpp

La differenza tra deposito della motivazione e dettatura della stessa contestualmente al dispositivo è importante ai fini dell'esecutività della sentenza stessa.

Nel primo caso i termini per appellare o ricorrere sono di trenta giorni dal deposito delle motivazioni, nel caso di ritardo nel deposito i trenta giorni decorrono dal termine (giorni 15) che il giudice ha per il deposito stesso.

Nel caso di dettatura delle motivazioni a verbale i termini per ricorrere e o appellare sono di giorni 15 dall'udienza stessa.

Quando la sentenza non è depositata nel termine di gg 30 l'avviso di deposito è comunicato al PM e notificato alle parti a cui spetta il diritto di impugnare nonché al difensore dell'imputato.

Nel caso di sentenza non contestualmente motivata e depositata oltre il 15 giorno dalla pronuncia va comunque notificata alle parti e comunicato al PM l'avviso di deposito (Cort. Cost. 364/1993)

L'avviso di deposito con estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello (la comunicazione viene in genere eseguita mediante invio di copia del provvedimento con raccomandata con avviso di ricevimento, quest'ultima viene poi allegata agli atti del procedimento).

Ai sensi dell'art.23 DM 264/2000 in caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso del deposito della sentenza.

Decorsi i termini per l'appello o il ricorso in cassazione sull'originale della sentenza si appone la formula di esecutività (irrevocabilità).

Decorsi i termini per impugnare o ricorrere la sentenza diviene esecutiva e a cura della cancelleria:

- 1) ex artt. 15 (per annotazione sul registro del notizie di reato) e 28 (affinché il PM possa promuovere l'esecuzione del provvedimento) DM 334/89 se ne trasmette (entro 5 giorni) l'estratto esecutivo al PM, tale adempimento è previsto, ai fini dell'esecuzione, anche dall'art. 43, 1 comma, Dlgo 274/2000 ;
- 2) ogni quindici giorni gli estratti esecutivi alla Questura (4) le comunicazioni riguardano le sentenze irrevocabili di condanna a pena detentiva per analogia riteniamo quindi dovranno essere comunicate le sentenze di condanna alla permanenza domiciliare o al lavoro di pubblica utilità;
- 3) copia di estratto esecutivo nel fascicolo;
- 4) copia di estratto esecutivo nella raccolta.

Occorre inoltre:

- a) annotare tutti gli estratti esecutivi in apposito registro (di comodo);
- b) annotare l'avvenuto invio dell'estratto sulla copertina del fascicolo;
- c) annotare l'avvenuto invio dell'estratto esecutivo sull'originale della sentenza.

Nella sentenza ricordare al giudice di condannare al pagamento delle spese processuali infatti il titolo per procedere al recupero delle stesse è la sentenza (ex art. 691 cpp).

(4) (per il mantenimento di tale obbligo vedi nota Ministeriale 128751/1995 del 12.4.1995 e n 8/996/26 del 29.4.1995)

CORREZIONE ERRORI MATERIALI E RICOSTRUZIONE ATTI

Ai sensi dell'articolo 130 cpp la **correzione delle sentenze**, inficiate da errori ed omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche d'Ufficio dal Giudice che ha emesso il provvedimento .

Se la sentenza è impugnata competente alla correzione è il giudice dell'impugnazione.

Alla correzione si provvede in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cpp.

Dell'ordinanza che dispone la correzione è fatta, a cura della cancelleria, annotazione sull'originale

Per la **ricostruzione atti** ai sensi dell'articolo 112 cpp:

“ salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.

A tal fine il presidente della corte o del tribunale (**N.B.= oggi con la competenza penale del giudice di pace riteniamo tale potere esteso al Giudice di Pace Coordinatore**) anche d'ufficio ordina, con decreto, a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.”

Ai sensi dell'art. 113 cpp:

“ 1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche d'ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore deve essere ricostruito.

2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l' hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.

3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2 il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli atti che devono essere rinnovati.”

Ai sensi dell'articolo 40 disp. att. cpp :

“ nel caso previsto dall'art. 112 **la cancelleria** attesta sulla copia autentica dell'atto che ritratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.”

Ai sensi dell'articolo 41 disp. att. cpp :

“ quando si procede a norma dell'art. 113 cpp, commi 1 e 2 , sull'atto ricostruito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostruzione”.

CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE

Ai sensi degli articoli 427 e 542 cpp nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela di parte con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante alle spese del procedimento.

L'avviso di deposito sentenza verrà quindi comunicato alla parte querelante e alla stessa va notificata la sentenza ai fini dell'esecutorietà della stessa per il recupero delle spese.

Nel caso di sentenza, per reato punibile a querela della persona offesa, di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato

IMPUGNAZIONI

In caso di impugnazione di sentenze del giudice di pace l'atto di impugnazione va trascritto nel registro modello 31, per le impugnazioni di provvedimenti altre autorità giudiziarie nel registro modello 24.

La chiusura di tali registri deve essere giornaliera ma come precisato dalla circolare ministeriale 586/2001 del 27.4.2001 prot (1) 116-41-742/99 tale incombenza va effettuato solo se devono essere iscritte impugnazioni.

In materia di impugnazione trovano applicazione gli artt 582, 583, 584, 591 cpp, ricordando che:

Chi riceve l'atto di impugnazione vi appone l'indicazione del giorno e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

Ai sensi dell'art. 164 disp. Att. Cpp le parti devono depositare le copie dell'atto impugnato occorrenti per la notifica di cui all'art 584 cpp.

Devono essere inoltre depositate presso la cancelleria due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie nel caso di ricorso per Cassazione oltre ad una copia per il Procuratore Generale.

Se la parte omette il deposito di dette copie le stesse vengono fatte dalla cancelleria a spese della parte con i diritti da riscuotere triplicati (art. 272 TU).

Sempre ai sensi dell'articolo 272, punto 2, Testo Unico se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII Testo Unico, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Ricevuto l'atto di impugnazione a cura della cancelleria:

- a) sono rimessi senza ritardo al giudice dell'impugnazione, il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento;

b) l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private.

Nel caso di appello vengono formati tre fascicoli, sei fascicoli si formano in caso di ricorso per Cassazione, contenenti ognuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione

L'impugnazione è annotata, ex art. 165 disp.att.cpp, prima della notificazione in calce al provvedimento impugnato con indicazione di chi la ha proposta e della data del deposito, tali formalità devono risultare sulla copia del provvedimento impugnato trasmesso al giudice dell'impugnazione.

RECUPERO DELLE SPESE E NEL CASO DI CONDANNA A PENA PECUNIARIA , DELLA PENA STESSA.

Ai sensi dell'art. 691 cpp le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato ad eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti.

Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l'obbligo, secondo quanto stabilito dagli articoli 200 e ss Parte VII – RISCOSSIONE – T.U.

Ricordiamo che per l'esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità è, ex art 43, competente il PM a cui va, si ribadisce, trasmessa estratto della sentenza. In questo caso la cancelleria recupera solo le spese e i diritti.

Per l'esecuzione delle pene pecuniarie è competente la cancelleria del giudice di pace.

Dovendo recuperare spese e diritti, oltre la pena pecuniaria, assume importanza il servizio relativo al Campione penale, **registro campione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia mod 29** (attenzione diverso dal mod. anch'esso 29 relativo al registro trasmissione atti), **registro che v` richiesto all'ufficio delle entrate e deve essere da questi numerato e vidimato (registro in uso, ex art. 282 TU, sino alla determinazione dei nuovi registri di cui all'art. 164 TU)**

Nel rimandare alla normativa del Campione penale, al TU spese di Giustizia e agli art. 181, 182, 199 e 200 disp. att. cpp vale la pena ricordare:

- a) le somme vanno iscritte in articoli con numerazione infinita;
- b) per ogni persona condannata va iscritto un articolo tenendo distinte le spese processuali dalle pene pecuniarie;
- c) quando i condannati con la stessa sentenza sono diversi, devono essere iscritti tanti articoli quanti sono i debitori di pene pecuniarie e spese di giustizia non tenuti solidalmente al pagamento, ed un solo articolo per le somme dovute in solido dai debitori medesimi.
- d) entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza la cancelleria deve procedere alla redazione della nota spese o parcella;

Ai sensi dell'art. 181 disp. att. cpp entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza la cancelleria del giudice dell'esecuzione provvede al recupero delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti del condannato.

A tal fine la cancelleria notifica al condannato l'estratto della sentenza in forma esecutiva unitamente al precetto contenente l'intimazione di pagare entro dieci giorni dalla notificazione le somme in esso specificamente indicate per pena pecuniaria, spese recuperabili per intero e spese recuperabili in misura fissa.

Quanto sopra è stato riportato, vedi art. 212 e ss, nel TU con l'aggiunta dell'invio del modello di pagamento mod F23 compilato, nell'invito è fissato un termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di pagamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

Il primo problema che sorgeva, in mancanza di espressa previsione normativa, era relativamente al recupero delle spese del procedimento è di quanto fosse la somma da recuperare, parlando, la circolare ministeriale del 21 dicembre 2001, di non meglio specificati importi previsti per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Chiaro sin dall'inizio era che in **ogni caso l'importo(spese di giustizia) era da determinarsi ai sensi del DM 347/1989 allegato A .**

La logica interpretativa della richiamata circolare portava a distinguere gli importi sulla base di come è introdotto il giudizio pertanto:

- a) se il giudizio è introdotto, ex art 20, su richiesta della polizia Giudiziaria l'importo da applicarsi è sicuramente quello corrispondente al punto 7 dell'Allegato A (dibattimento a seguito a decreto che dispone il giudizio) pari ad Euro 49,06;
- b) se il giudizio è introdotto a seguito di ricorso immediato, ex art.21, l'importo da applicarsi è sicuramente quello corrispondente al punto 9 Allegato A (dibattimento avanti al pretore di seguito a decreto di citazione a giudizio) pari ad EURO 41,83.

Il problema ha trovato definitiva ,speriamo, soluzione con la circ. Min. n 1/2002 del 26.2.2002 nella quale testuale si legge: "... per quanto concerne le spese relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, si ritiene che, in via transitoria ed in attesa della nuova disciplina contenuta nel nuovo regolamento, possano essere applicati gli importi previsti dalla tabella allegata al dm 347/89 per i

procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica (depurati, naturalmente, dalle voci non più esigibili). ENTRAMBE LE PROCEDURE PREVISTE PER IL GIUDICE DI PACE(CITAZIONE A GIUDIZIO DISPOSTA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA E RICORSO IMMEDIATO AL GIUDICE DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA) POTRANNO ESSERE ASSIMILATE, PER QUANTO INTERESSA AL DIBATTIMENTO DI SEGUITO A (DIRETTO) CITAZIONE A GIUDIZIO PUNTO 9 ALLEGATO A ...” QUINDI EURO 41,83.

Per il pagamento si notifica all'imputato la nota con allegato il modello F23 regolarmente compilato con:

- **codice ente 9C3** (5)
- **codice territoriale D587** (6) (praticamente la penultima lettera e gli ultimi tre numeri rinvenibili sul codice fiscale di un qualsiasi nato nel comune sede dell'Ufficio, il codice indicato è quello dell'Ufficio di Filadelfia)
- **causale PA anno e numero del procedimento**
- **codice tributo(pena pecuniaria) 741T**
- **codice tributo (spese di Giustizia) 773T**

L'importo (spese di giustizia) è , ai sensi del DM 347/1989 allegato A punto 9 per come sopra detto, al quale aggiungere la somma per pena pecuniaria.

CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRIBUTO UNICO, art. 9 LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N 488, AGLI IMPORTI PER COME SOPRA, IN APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2001,ANDRANNO TOLTI GLI IMPORTI RELATIVI ALLE IMPOSTE DI BOLLO, I DIRITTI DI CANCELLERIA ED I DIRITTI DI CHIAMATA IN CAUSA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO, VOCI DUNQUE DA SCORPORARE DALLE INDICATE TABELLE CON I NUOVI IMPORTI ALLEGATO A PUNTO 9 EURO 30,41

(5) (vedi circolare 1998/89461 e n 1998/75967 del 16.7.1998 del ministero delle finanze)

(6) (vedi 1998/75967 del 16.7.1998 del Ministero delle Finanze)

Inoltre, come già detto in precedenza, sempre ai sensi del sopra richiamato art. 9, punto 4, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso di richiesta di condanna generica del responsabile, nel caso invece di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 (contributo unificato) è dovuto in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato in sentenza.

Sulle somme iscritte nei campioni civili e penali recuperate dai cancellieri e introitate dall'Erario dello Stato spetta:

- a) agli ufficiali giudiziari la percentuale del 20% (art. 2 D.L. 486/48);
- b) alla Cassa Nazionale Cancellieri e Segretari Giudiziari la percentuale dello 0,90% calcolate su doppio decimo (artt. 2 e 3 legge 734/73 e circ. Min. Giust. 4/275/26 del 21.9.1978)

Anche in tale materia ha inciso il testo unico sulle spese di giustizia art. 289 e ss.

Ai sensi dell'art. 290 TU le somme dovute, e da versare alla cassa, sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, con analogo decreto sono individuate le modalità telematiche per acquisire le notizie dai concessionari.

Le sentenze penali e le ordinanze ex art. 24 DPR 990/69, **quando è stata emessa condanna al pagamento di una provvisoria a favore della parte civile sono soggette, se superano lo scaglione di esenzione, alla trasmissione(in copia ex art. 73 T.U.) all'Ufficio delle Entrate per la registrazione, vanno quindi caricate nel registro repertorio.**

Le sentenze penali soggette a registrazione sono registrate mediante prenotazione a debito, e le spese di prenotazione vanno iscritte a campione civile (circolare Min. Giust. 12/95 del 30.6.1995)e si recuperano **tramite F23 codice tributo 109T** **tassa registrazione sentenza** (Circolare Min. Fin. 12339/99 del 31.3.1999)

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Con l'entrata in vigore del Testo Unico delle spese di giustizia è stata, artt 200 e ss, modificata la procedura di recupero delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie, per ciò che concerne la riscossione dei crediti erariali il Testo Unico ha operato (vedi circ. Ministero Giustizia n 4 del 28.6.2002) una armonizzazione di tutta la normativa.

Tra gli aspetti più importanti la soppressione delle funzioni di cassa degli uffici finanziari attribuendole ai concessionari, d'altronde già a far data del 1 gennaio 1998, spettano (nota Min. Giust. 843/98/U del 28 marzo 1998) la competenza alla riscossione (bonaria e coattiva) dei crediti erariali non più al cancelliere ma al concessionario del servizio riscossione (art. 7 D.Lgvo 327/97).

Gli Uffici Giudiziari (art. 212 TU) entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo al pagamento, dovranno notificare **(si ricordi che per il penale le somme si recuperano con avvisi notificati per tramite l'Ufficiale Giudiziario a differenza del civile dove la richiesta viene comunicata al debitore con raccomandata)** al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto con allegato il mod F23 debitamente pre compilato con l'espresso avvertimento che si procederà ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni e la richiesta al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

Le somme da riscuotere andranno regolarmente iscritte a campione penale, o civile in caso di recupero del contributo unificato per liquidazione a titolo di risarcimento danni alla parte civile.

Decorso inutilmente il termine per il pagamento l'Ufficio (art. 213TU) procederà all'iscrizione a ruolo e alla trasmissione della documentazione (richieste al debitore regolarmente notificate, estratto del titolo) al concessionario competente per territorio al quale deve essere richiesta la relativa modulistica.

Ai sensi dell'art. 208 TU “ se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'Ufficio incaricato della gestione delle

attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo”

Inoltre ai sensi dell'art. 232 TU “ **il debitore può chiedere la dilazione o rateizzazione** dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento in un'unica soluzione della restante parte del debito. Per gli interessi si applicano gli art. 21 e 22 DPR 602/73.”

In attesa dei criteri e delle modalità di cui all'art. 233 TU riteniamo applicabile in materia l'art. 19 DPR 602/73

AI SENSI DELLA RICHIAMATA CIRCOLARE MINISTERIALE NUMERO 4/2002, SINO ALL'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'art. 228 TU NON SI FA LUOGO ALL'ISCRIZIONE A RUOLO IN CASO DI INADEMPIMENTO DI CREDITI RELATIVI A SPESE PROCESSUALI PER IMPORTI INFERIORI AD €16,53.

Il testo Unico, artt. 219 e 220, ha inoltre innovato in materia di annullamento dei crediti per irreperibilità dell'obbligato e per insussistenza , conferendone il predetto potere direttamente agli Uffici di cancelleria. (ricordare che nel caso di irreperibilità per l'annullamento è previsto il previo parere dell'Avvocatura dello Stato per importi previsti dall'art. 265 RD 827/24 importi superiori ad €2583)

Ai sensi dell'art. 215 TU in applicazione dell'art. 28 d.lvo 46/99, in caso di impugnazione del ruolo il funzionario addetto all'Ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.

Le cause di sospensione sono, ex art. 214 TU, comunicate al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello stato.

La trasmissione delle notizie sullo stato della procedura esecutiva dal concessionario all'ufficio è (come si legge nella relazione illustrativa del testo unico sulle spese di

giustizia) regolata dagli articoli. 19, comma 2 lett. b, dall'art. 36 del Decreto legislativo 112/99 e dal decreto ministeriale di attuazione 22 ottobre 1999 ai sensi dei quali:

- a) il concessionario è obbligato a trasmettere mensilmente all'ufficio che ha formato il ruolo le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni (art. 36 citato);
- b) le informazioni sono riferite alle singole quote comprese nei ruoli (D.M. citato);
- c) il concessionario perde il diritto al discarico se non trasmette la prima informazione entro il diciottesimo mese successivo alla consegna del ruolo e, successivamente, con cadenza annuale.

REGISTRI DELLE SPESE E DELLE RELATIVE ANNOTAZIONI

La materia dei registri è regolata dagli articoli 160/161/162/163/164 del testo Unico delle spese di giustizia.

I pagamenti dell'Erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati nei seguenti registri:

- a) registro delle spese pagate dall'erario;
- b) registro delle spese prenotate a debito;
- c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.

Ai nuovi registri si applicano la normativa di cui al decreto Ministero della Giustizia 264/2000, art. 1 al 12e da 15 a 20 e il decreto Ministero della Giustizia n 128/2001, tra gli adempimenti ricordiamo che i registri cartacei prima di essere posti in uso vanno numerati e vidimati su ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da persona da lui delegata.

IN ATTESA DEL DECRETO DIRIGENZIALE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI MODELLI DEI REGISTRI, AI SENSI DELL'art. 282 TU, SI CONTINUERANNO AD UTILIZZARE I REGISTRI ATTUALMENTE IN USO

E' OPPORTUNO FINO A QUANDO NON SARA' EMANATO IL DECRETO DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 163 TU L'ISTITUZIONE D'UN REGISTRO DI COMODO PER LE ANNOTAZIONI DEGLI IMPORTI DA RECUPERARE ISCRITTI A RUOLO E LE SUCCESSIVE VICENDE DEL CREDITO. (Circolare Ministeriale n 4 del 28 giugno 2002)

CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA:

Trasmessi, ex art. 18 DM 204/2001, gli atti da parte del PM, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato, ai sensi dell'art. 55,:

- a) si converte a richiesta dello stesso in lavoro sostitutivo, un giorno di lavoro corrisponde a due ore, e ai fini della conversione un giorno di lavoro equivale a dodici euro e novantuno centesimi ;
- b) se il condannato non richiede il lavoro sostitutivo le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità si convertono nell'obbligo della permanenza domiciliare, ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a venticinque euro ed ottantadue centesimi.

Ai sensi dell'art. 237 TU giudice competente alla conversione non è il giudice di sorveglianza ma il giudice dell'esecuzione.

La modifica è nata dall'esigenza di armonizzare la disciplina all'entrata in vigore della competenza penale del giudice di pace sulla base della quale l'accertamento della solvibilità, e la relativa conversione, è di competenza del giudice di pace nella funzione di giudice dell'esecuzione

Dalla lettura e dall'applicazione analogica di quanto previsto nella circ. Min. Fin. Direz. Reg. delle Entrate per l'Umbria n 12339/99 del 31.3.1999 l'insolvenza è, a parere dello scrivente, provata quando "... le somme iscritte a ruolo a titolo di pene pecuniarie risultano inesigibili avendo il Concessionario constatato l'insolvenza del debitore per esito negativo della procedura esecutiva.....ovvero abbia accertato, nel caso di debitore irreperibile, il mancato pagamento o l'inesistenza di beni esecutati.

Ai sensi dell'articolo 238 TU il giudice dell'esecuzione competente al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedano nuovi beni o cespiti di reddito richiede informazioni agli organi finanziari.

Se il debitore, a seguito di ciò, risulta solvibile, se ne dà comunicazione al concessionario il quale riprende la riscossione coattiva **sullo stesso articolo di ruolo.**

Accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 42 D.lvo 274/2000 e dell'articolo 238 T U il giudice di pace, quale giudice dell'esecuzione, procede:

- a) alla rateizzazione del debito da tre a trenta rate mensili, qualora non sia stata già disposta con sentenza, in tema trova applicazione l'art. 133-ter codice penale,
- b) o al differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvenza perdura.

Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata, con procedura in camera di consiglio, la conversione dell'intero o del residuo.

La cancelleria avrà cura di notificare l'ordinanza all'imputato e al suo difensore il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

L'annullamento dell'articolo di campione penale a seguito della sostituzione della pena pecuniaria deve avvenire dopo che quest'ultima sia stata concretamente convertita (circolare Min. Giustizia n 7/95 del 28.4.1995)

Dopo la conversione della pena pecuniaria la cancelleria né darà comunicazione all'ufficio finanziario competente a provvedere al discarico del ruolo (circolare Min. Fin. 12339/99 del 31.3.1999)

CASELLARIO GIUDIZIARIO (Cenni)

Le sentenze del giudice di pace e gli eventi relativi alla loro esecuzione sono oggetto di iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686, commi 1 lett. a e 3, cpp, dell'art. 14 RD 778/31 e art. 34 DM 334/89.

Le cancellerie del giudice di pace sono dispensate dalla redazione del mod. A e dalla relativa schedina mod. 9 destinati al casellario centrale, nonché dalla redazione del modello C da inviare agli Stati Esteri cui appartengono i cittadini stranieri condannati.

Nelle comunicazioni al Casellario (competente in relazione al luogo di nascita del condannato) si useranno:

- a) la scheda mod. 1 (condanna per delitti);
- b) la scheda mod. 1-bis (condanna per delitti con più reati);
- c) la scheda mod.3 (condanna per contravvenzioni);
- d) la scheda mod.3-bis (condanna per più contravvenzioni);

va inoltre trasmesso il foglio complementare che è quello relativo al mod.13 pena pecuniaria pagata o convertita

Non si farà luogo a comunicazioni che riguardano persone che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età.

Importante i dati anagrafici da controllare con i certificati di stato civile esistenti nel fascicolo o da richiedere ai comuni (mod. 38)

Le schede e i fogli complementari vanno spediti con la nota di accompagnamento mod. 29 e 30.

La data dei sopra indicati adempimenti vanno annotati sulla copertina del fascicolo penale e sull'originale della sentenza.

Negli adempimenti relativi al servizio in oggetto assume importanza la tenuta di un registro di comodo in cui annotare le schede inviate (numero progressivo- numero registro generale, cognome e nome del condannato- data di trasmissione- casellario al quale si trasmette)

ESECUZIONE PENALE (CENNI)

E' regolata dagli articoli 40 e ss Dlgo 274/2000, presupposto fondamentale per lo svolgimento della fase esecutiva è l'irrevocabilità, o avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La competenza all'esecuzione è del giudice che ha emesso il provvedimento, in caso di più provvedimenti di giudici diversi, e di quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Nel caso di provvedimenti del giudice di pace e del giudice onorario competente all'esecuzione è quest'ultimo.

La maggiore competenza in materia del giudice di pace è, come abbiamo visto, relativa all'esecuzione della pena pecuniaria, più in generale durante l'esecuzione dei provvedimenti penali del giudice di pace possono sorgere problemi, che vanno risolti con lo strumento dell'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. sollevato dal PM dall'interessato o dal suo difensore, quali ad esempio:

- a) questioni che riguardino la validità del titolo esecutivo sulla mancanza dell'irrevocabilità della sentenza
- b) il caso previsto dall'art. 669 cpp, pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
- c) il caso previsto dall'art. 671 cpp , concorso formale o della continuazione tra i fatti per i quali vi fu condanna in provvedimenti diversi;
- d) quando debba essere dichiarata la falsità di un documento e ciò sia stato omesso nella sentenza, art. 675 cpp
- e) quando ai sensi dell'art. 44 Dlgo 274/2000sia richiesta una modifica della modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

La cancelleria procederà alla formazione del fascicolo dell'esecuzione e alle annotazioni nel registro dell'esecuzione mod. 32-bis.

Se la richiesta appare manifestatamente infondata è dichiarato con decreto, che viene **notificato alla parte a cura della cancelleria**, ed è ricorribile, entro quindici giorni dalla notifica al Tribunale in composizione monocratica.

Se si procede il giudice di pace dell'esecuzione fissa udienza facendone dare alle parti avviso, da notificarsi a **cura della cancelleria** almeno dieci giorni dalla data di convocazione.

Nel caso di provvedimento di fissazione udienza su richiesta della parte il giudice di pace provvede in assenza di difensore di fiducia alla nomina di un difensore d'ufficio.

Importanti sono gli adempimenti a carico della cancelleria a seguito della fase esecutiva.

Anzitutto nel caso di esecuzione di più provvedimenti di giudici di pace diversi va fatto avviso a quest'ultimi dei provvedimenti adottati.

Inoltre le decisioni vanno annotate sugli originali delle sentenze, si pensi al caso di conversione della pena o al caso di continuazione.

Importante inoltre è la trasmissione del foglio complementare al casellario giudiziario con l'indicazione dei provvedimenti modificativi e/o integrativi delle sentenze.

STATISTICA IN MATERIA PENALE

Con l'introduzione della competenza penale del giudice di pace sorge a carico delle cancellerie l'ulteriore obbligo della statistica penale.

Il rilevamento è sia a cadenza trimestrale che semestrale.

Rilevamenti trimestrali nota Ministeriale prot.178 del 5.2.2002:

I modelli in uso sono il M.310 GdP in uso in tutti gli uffici, con l'allegato A espressamente riservato agli uffici del c.d. giudice di Pace circondariale.

Le comunicazioni statistiche vanno trasmesse entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre a cui i dati si riferiscono:

Dalla lettura dei modelli appare come ai fini statistici siano richieste tutte le attività sia in entrata che in uscita, prevedendosi le due modalità di introduzione del processo penale ed i casi di definizione dello stesso : sentenza (distinta in base alla natura della pena), conciliata, riunione dei processi, ordinanze di improcedibilità ecc.

Assumono importanza anche, ai fini statistici, il numero di richieste di costituzione parte civile, i provvedimenti di revoca della costituzione parte civile, i decreti di convocazione parti, i provvedimenti assunti dal giudice di pace dell'esecuzione e il numero delle udienze dibattimentali.

L'allegato A, riservato agli uffici circondariali assieme al od. M 310 GdP, richiede le attività inerenti alle richieste di cui agli artt 16,17,18,19 Dlgo 274/2000 nonché il numero di domande di oblazioni ed il numero di udienze.

Rilevamenti semestrali circ Min. (1)116-2-36(6)/2001EG del 13.2.2002:

i modelli previsti per gli Uffici del giudice di pace dalla sopra richiamata circolare sono :

- Mod B ricorso immediato- è richiesto il numero totale dei ricorsi immediati presentati, il numero delle richieste ex art. 25 e il numero delle dichiarazioni di inammissibilità o manifesta infondatezza ;
- Mod C giudizio – totale dei procedimenti definiti nel semestre, totale, nel semestre, delle sentenze, conciliate, improcedibilità per particolare tenuità del fatto, estinzione del reato per condotta riparatoria,oblazioni, nonché il numero delle motivazioni dettate direttamente in udienza, il numero delle motivazioni riservate, il numero delle sentenze di assoluzione e di condanna distinguendo pena pecuniaria dalle sanzioni paradetentive;
- Mod. E esecuzione – numero dei procedimenti per i quali è stata disposta la modifica delle modalità di esecuzione (art. 44 Dlgo 274/2000) e numero procedimenti per i quali è intervenuta la conversione della pena pecuniaria (art. 55 dlgo 274/2000)

in relazione al servizio statistico si ricorda l'obbligo del segreto statistico e di risposta.

Dottor Caglioti Gaetano Walter
Cancelliere C2 Presso Ufficio del giudice di Pace di Filadelfia